



XL Insurance

Marine Cargo Policy

Polizza IT00020030MA

Autotrasporti Cambianica Srl

16/01/2019



Polizza di assicurazione per il Vettore n. IT00020030MA

CONTRAENTE Autotrasporti Cambianica S.r.l.
Via Bergamo 12 – 24060 San Paolo D'Argon (BG)
P.I. 00231300161

Effetto della copertura **24.00 del 31.12.2018**

Scadenza della copertura **24.00 del 31.12.2019**

Broker: **AON SPA**
Corso Aurelio Saffi 31
16128 Genova



DEFINIZIONI

Ai sotto elencati termini, le Parti attribuiscono il seguente significato:

Delegataria:	l'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto
Franchigia:	l'importo - che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, una volta dedotto l'eventuale scoperto
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza
Motrice:	la motrice dell'autotreno o il trattore stradale
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Premio:	la somma dovuta dalla Contraente alla Società
Rimorchio:	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato ad essere trainato da altro veicolo
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
Semirimorchio:	il veicolo, per il trasporto di cose, destinato a essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa
Scoperto:	la percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato
Sinistro:	il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa
Società:	l'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici
Spedizioniere:	il soggetto che assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie
Spedizioniere-vettore:	il soggetto che, con mezzi propri o altrui, assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte
Veicolo:	l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio
Vettore:	l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada



CONDIZIONI GENERALI

Art. 1) Dichiarazioni del contraente

La Società presta il consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se la Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3) Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o della Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dalla Contraente.

Art. 4) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5) Coassicurazione

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Compagnie in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, **senza vincolo solidale**, anche se il contratto sottoscritto è unico e anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

Art. 6) Aggravamento del rischio

La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 7) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 9) Legge applicabile, giurisdizione e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

Le Parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti da cui all'Art. 28 c.p.c., che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o a essa strettamente connessa sarà territorialmente competente il Foro di Milano.

**SEZIONE A) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE**

Art. 10) Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore / spedizioniere vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

L'operatività della garanzia in caso di furto del veicolo è subordinata alle condizioni previste dagli Art. 39) Obbligo di sorveglianza, Art. 40) Obbligo di antifurto e Art. 41) Incidente stradale che seguono.

E' compresa nell'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, **restando inteso che la Società avrà in tal caso diritto a rivalersi nei confronti del subvettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.**

La garanzia della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore.

L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.

La Società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:

- a) **altre responsabilità contrattuali**
- b) **eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti**

Art. 11) Rischi esclusi

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- a) **dolo della Contraente o dell'Assicurato**
- b) **appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi**
- c) **infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose**
- d) **vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci**
- e) **bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte**

La Compagnia non è inoltre obbligata per i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da:

- f) **guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;**
- g) **cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo**
- h) **contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini**
- i) **esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico**
- j) **atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono**
- k) **parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero**



- l) **compiuti per scopi socio-politici**
- m) **atti di terrorismo**
- n) **atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi**
- o) **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani**
- p) **radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici; armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.**

Art. 12) Limiti di indennizzo

Limite

Il limite dell'obbligazione della Compagnia è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato in polizza.

Soste

Fermo restando il limite di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste dal secondo paragrafo dell'Art. 17) Durata dell'assicurazione per ogni trasporto, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Compagnia non potrà eccedere il massimale previsto dall' Art. 14) Massimali della presente polizza.

Inapplicabilità limiti dell'art.1696 CC

Qualora, per effetto dell'applicazione del IV comma dell'art. 1696 del Codice Civile, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dal II comma dello stesso articolo, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro specificamente indicati in polizza.

Sono inoltre a carico della Compagnia le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) dell'Art. 51) Obblighi generali dell'Assicurato, anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, nonché quelle previste dall'Art. 55) Gestione delle vertenze – Spese legali.

Art. 13) Estensione ai trasporti internazionali in regime CMR

L'assicurazione è prestata per i trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (qui di seguito indicata per brevità come "CMR").

L'assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località dei Paesi sopra citati a mezzo navi traghetto e/o RO-RO.

Il limite dell'obbligazione della Compagnia è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, e 9 e dall'art. 25 della CMR, sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni veicolo, del massimale indicato all'Art. 14) Massimali della presente polizza.

Qualora, per effetto dell'applicazione dell'art. 29 della CMR, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dall'art. 23 CMR, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro specificamente indicati in frontespizio, ferme comunque le esclusioni di polizza.



Si precisa inoltre che nel caso in cui la Contraente/Assicurata effettui trasporti in regime di cabotaggio terrestre all'interno di uno Stato membro dell'Unione Europea, a condizione che siano rispettate tutti gli obblighi di legge previsti in materia, la garanzia prestata dalla polizza si intende estesa anche a questi trasporti:

- nei limiti dei massimali da essa previsti per ogni autocarro e/o sinistro
- nel rispetto dei limiti previsti dal Paese in cui è avvenuto il trasporto
- in ogni caso fermo restando che il limite massimo dell'obbligazione della Società non potrà essere superiore al risarcimento calcolato come previsto dalla CMR – art. 23 – paragrafi 1), 2), 3), 4), 7), 8) e 9 e art. 25

Art. 14) Massimali

Il limite dell'obbligazione della Compagnia è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dalle leggi e dalle convenzioni internazionali vigenti. Detto limite è fissato sino alla concorrenza dei seguenti massimali che si intendono per ogni singolo viaggio e/o mezzo di trasporto e al lordo di eventuali scoperti o franchigie applicabili:

- € 40.000,00 per i trasporti nazionali in Italia - il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile e/o successivi aggiornamenti in materia di responsabilità del vettore stradale
- € 360.000,00 in caso di inapplicabilità dei limiti per dolo/colpa grave
- € 360.000,00 per i trasporti in regime CMR - Art. 13)

si intendono comunque valide le seguenti limitazioni:

Art. 19) Appropriazione indebita, incauto affidamento:

€ 360.000,00 per evento e per anno

Art. 20) Contaminazione da clandestini:

- € 50.000,00 per evento e per anno

Art. 21) Sosta a terra in Magazzini di Proprietà o in gestione della Contraente:

- € 360.000,00 per evento e per anno

Art. 26) Sgombero sede stradale:

a) per lo sgombero, pulitura, distruzione e/o recupero delle merci dalla sede stradale

- € 10.000,00 per evento
- € 10.000,00 per anno

b) traino e recupero del mezzo

- € 2.500,00 per evento
- € 2.500,00 per anno

Art. 15) Franchigie e scoperti

1. **Con deduzione dello scoperto del 10%** - con un **minimo di € 250,00** - dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a:

- Furto totale, rapina, furto parziale, manomissione, smarrimento ed ammanchi in genere;
- Furto durante la sosta a terra in magazzini di proprietà e/o gestione dell'Assicurato di cui Art. 21)

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di furto sia totale che parziale o sottrazione della merce in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di cui agli Art. 39) e Art. 40) di polizza.

2. **Con deduzione dello scoperto del 20%** - con un **minimo di € 250,00** - dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a:



- Dolo, e/o colpa grave,
 - Appropriazione indebita
3. **Con deduzione dello scoperto del 30%** - con un **minimo di € 250,00** - dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a:
- Contaminazione da Clandestini
4. Con deduzione dello **scoperto del 10%** - con un **minimo di € 250,00** - dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a:
- dispersione o colaggio del prodotto derivati da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico e scarico
5. **Con deduzione dello scoperto del 15%** - con un **minimo di € 250,00** - dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a:
- dispersione o colaggio non riconducibili ad uno degli eventi contemplati in precedenza;
 - contaminazione del prodotto

In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce, non si applicano gli scoperti di cui sopra.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di dispersione, colaggio o contaminazione del prodotto in seguito ad incidente stradale.

6. **Con deduzione dello scoperto del 10%** - con un **minimo di € 250,00** - dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a:
- guasto o rottura accidentale dell'impianto per la produzione della temperatura necessaria per la conservazione delle merci che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per una durata continuativa non inferiore a 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati e a 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi;
7. **Con deduzione dello scoperto del 15%** - con un **minimo di € 250,00** - dell'importo indennizzabile per danni conseguenti a:
- guasto o rottura accidentale dell'impianto, descritto al punto che precede, che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per una durata continuativa inferiore a 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati e a 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi o per una durata che il perito non abbia potuto attestare, né possa essere dimostrata documentalmente;
 - mancata o difettosa circolazione dell'aria quando la stessa sia imputabile ad errato stivaggio eseguito sotto la responsabilità del vettore. In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce, non si applicano gli scoperti di cui sopra.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di dispersione, colaggio o contaminazione del prodotto in seguito ad incidente stradale.

8. Con deduzione della **franchigia fissa di € 250,00** per sinistro per tutte le altre tipologie di avvenimento.



Art. 16) Periodo dell'assicurazione

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno inizio durante il periodo di assicurazione indicato in frontespizio. **La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità all'Art. 17) Durata dell'assicurazione per ogni trasporto**, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia cessato i suoi effetti.

Art. 17) Durata dell'assicurazione per ogni trasporto

La Compagnia è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per i danni subiti dalle merci dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

Salvo che sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci – anche se non caricate sul veicolo – verificatesi prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che le suddette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto; **la garanzia cessa comunque alla mezzanotte del 3° giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.**

Art. 18) Dolo e colpa grave

In parziale deroga di quanto previsto al comma a) dell'Art. 11) Rischi esclusi, Le garanzie di cui alla presente polizza sono estese a coprire i danni e le perdite derivanti totalmente o parzialmente dalla colpa grave della Contraente, dell'Assicurata e/o dei rispettivi dipendenti e/o rappresentanti, nonché dolo dei dipendenti, verso i quali gli Assicuratori mantengono il pieno diritto di rivalsa.

Le garanzie sono inoltre estese a coprire i danni e le perdite derivanti da colpa grave di terzi vettori, loro dipendenti e sub-vettori verso i quali gli Assicuratori mantengono il pieno diritto di rivalsa.

Art. 19) Appropriazione indebita, incauto affidamento

In parziale deroga di quanto previsto al comma b) dell'Art. 11) Rischi esclusi, la Società è obbligata per appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati da sub vettori e da dipendenti dell'Assicurato o con il concorso degli stessi e/o del sub vettore.

Inoltre, la garanzia prestata con la presente polizza rimarrà operante nel caso di furto, sottrazione e/o mancata consegna delle merci dipendenti da incauto affidamento delle stesse per il trasporto, fermo restando la non risarcibilità di eventuali danni conseguenti a trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle vigenti leggi, ai quali l'Assicurata abbia affidato direttamente la merce.

Resta inteso e convenuto che la Società non contesterà la validità della garanzia in presenza di buona fede degli Assicurati, nella scelta di terzi vettori.

Art. 20) Contaminazione da clandestini

La garanzia include i danni e/o perdite che le merci dovessero subire a seguito di contaminazione, avvenuta durante l'esecuzione del trasporto e perpetrata da soggetti clandestini, celati all'interno degli autocarri.

L'assicurazione prestata, ai sensi del predetto articolo, è operante a condizione che i clandestini siano penetrati mediante segni di effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autocarro furgonato o, qualora telonato, con violazione dei teloni di protezione del carico e sempreché l'effrazione, lo scasso o la violazione siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito o dalle competenti autorità.

Le merci contaminate devono essere riconosciute non conformi totalmente o parzialmente dalle Autorità Sanitarie o dai relativi Enti competenti del Paese o luogo di destinazione.

Ai fini della valutazione del danno, in aggiunta alla documentazione già prevista dalle Condizioni Generali, **L'Assicurata dovrà presentare:**

- certificato di origine delle merci
- certificato rilasciato dalle autorità Sanitarie del Paese di provenienza



- dichiarazione, rilasciata dalle Autorità Sanitarie o Enti competenti del Paese o luogo di destinazione, di mancata conformità totale o parziale delle merci
- certificato di smaltimento delle merci

Art. 21) Sosta a terra in Magazzini di Proprietà o in gestione della Contraente

Si intende compresa in garanzia la perdita o avaria delle merci, durante la loro sosta a terra nei magazzini o aree di deposito di proprietà o in gestione del Contraente, o dei suoi diretti mandatari. La presente garanzia opera a “Primo Rischio Assoluto” rispetto a quanto altrimenti indennizzabile in virtù di altre polizze stipulate dal Contraente.

Art. 22) Carico e scarico

Si intendono inclusi eventuali danni e/o perdite materiali e diretti verificatisi in dipendenza delle operazioni di carico e scarico delle merci oggetto del trasporto. La suddetta garanzia sarà operante a condizione che:

- le operazioni siano eseguite con mezzi meccanici idonei e a cura di personale specializzato
- risulti evidente che il vettore si sia assunto la responsabilità di effettuare le operazioni di carico e scarico accessorie al trasporto o, in alternativa, il vettore dichiari per iscritto di essersi assunto la responsabilità di effettuare le operazioni di carico e scarico accessorie al trasporto

Si precisa che per “carico” s’intende unicamente l’operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per “scarico” l’operazione esattamente contraria, incluse altresì le eventuali operazioni di posizionamento delle merci purché inerenti e continuative alle predette operazioni di scarico dal mezzo vettore nelle immediate vicinanze dello stesso.

Pertanto, ogni altra operazione preliminare al trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza a terra nelle vicinanze del mezzo vettore o viceversa è esplicitamente esclusa dalla garanzia.

Art. 23) Assicurazione della responsabilità del vettore per trasporti con cisterne

L’assicurazione copre la responsabilità dell’Assicurato per i trasporti di merci effettuati con cisterne.

In parziale deroga a quanto previsto dall’Art. 17) Durata dell’assicurazione per ogni trasporto, la garanzia è operante per i risarcimenti dovuti dall’Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento in cui vengono immesse nella cisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza della cisterna stessa, fino al momento dell’uscita del prodotto dalla cisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza della cisterna stessa.

L’assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo della cisterna - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall’ordinaria esecuzione del trasporto.

L’assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall’arrivo della cisterna nella località di destino.

Art. 24) Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi

L’assicurazione copre la responsabilità dell’Assicurato nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi.

La responsabilità per perdita o avaria delle merci deperibili derivante da variazioni di temperatura è assicurata purché tali variazioni siano dovute a:

- a) guasto o rottura accidentale dell’impianto frigorifero che abbia determinato l’arresto o l’anomalo funzionamento dell’impianto stesso



- b) eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario d'Avaria o Perito, sull'autocarro o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci
- c) furto o sottrazione delle merci sempreché, ai termini degli Art. 39), Art. 40), Art. 41) di polizza, tali sinistri siano compresi in garanzia

La presente garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- l'autocarro sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate;
- l'Assicurato nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controllo e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;
- l'Assicurato, o chi per esso, rilevi dai termometri in dotazione la temperatura delle celle, annotandola qualora l'autocarro non sia dotato di idoneo strumento di registrazione delle temperature, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:
 - 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati
 - 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi.

Ferme restando le esclusioni previste dalle "Norme che regolano la responsabilità del vettore stradale", la Compagnia non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- **errata regolazione del termostato**
- **mancata preraffreddamento dell'autocarro, ove necessaria**
- **mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa è imputabile a errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente**
- **mancata preraffreddamento della merce**

In parziale deroga a quanto previsto dall'Art. 17) Durata dell'assicurazione per ogni trasporto, la copertura prestata dalla presente garanzia inizia con il carico delle merci a bordo dell'autocarro e **cessa con lo scarico dal medesimo.**

L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo del veicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere di 3 giorni dall'arrivo del veicolo nella località di destino sempreché l'impianto frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.

E' compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria verificatasi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci; per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso, per "scarico" l'operazione inversa e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE POTENZIALMENTE DANNOSI - PROVVEDIMENTI

Fermo restando quanto altro previsto dalle "Norme applicabili in caso di sinistro", qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, l'Assicurato - o chi per esso - deve:

- rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura
- fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia



- oppure, in alternativa a quanto sopra previsto, richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio
- mostrare al Commissario d'Avaria o Perito - ai sensi dell'Art. 51) lettera c) di polizza - la registrazione delle temperature rilevate

In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 54) di polizza, l'Assicurato deve esibire:

- le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi
- la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale
- il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto)

Art. 25) Portata utile

E' facoltà dell'Assicurato/Contraente trasportare per ogni viaggio e su ogni singolo automezzo, un sovraccarico stabilito nella misura del 20% della portata utile indicata sulla Carta di Circolazione.

Tuttavia se il sovraccarico dovesse eccedere il limite stabilito, la Società risponderà, entro i massimali convenuti, solo qualora l'Assicurato/Contraente provi che gli eventuali danni e perdite sono stati provocati da cause del tutto estranee all'esistenza di tale sovraccarico.

Art. 26) Sgombero sede stradale

Limitatamente agli autocarri di proprietà e/o gestione diretta, la Società rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato:

- a) per lo sgombero, pulitura, distruzione e/o recupero delle merci dalla sede stradale
- b) traino e recupero del mezzo

Art. 27) Deroga esclusioni per merci affidate a sub-vettore

In caso di trasporto affidato a un sub-vettore, l'assicurazione è operante anche per perdita o avaria dovuta a una delle ipotesi di esclusione previste alle lettere c), d), e) dell'Art. 11) Rischi esclusi:

1. infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose purché gli eventuali danni e perdite siano stati provocati da cause del tutto estranee a tale infrazione
2. vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci purché gli eventuali danni e perdite siano stati provocati da cause del tutto estranee al vizio d'imballaggio
3. bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte, purché tale modo di trasporto e stoccaggio, sia avvenuto al di fuori del controllo della Spett. le Contraente

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che la Contraente non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.

Art. 28) Eventi per causa di forza maggiore

L'Assicuratore è obbligato anche nei seguenti casi, qualora l'Assicurato risulti responsabile per sentenza passata in giudicato, per impossibilità di provare la causa esonerativa di responsabilità:

1. rapina
2. danni provocati da scioperanti, terrorismo, sabotaggio, atti vandalici e dolosi



Art. 29) Soste tecniche a destino

In parziale deroga a quanto indicato all'Art. 17) Durata dell'assicurazione per ogni trasporto, il limite temporale di validità dell'assicurazione nella località di destino è elevato:

- a 30 giorni nel caso di soste tecniche quali definite dalle vigenti regolamentazioni legislative o amministrative
- a 90 giorni nel caso di giacenza delle merci nei magazzini della contraente e/o assicurati o di terzi, causate da impossibilità di normale riconsegna delle merci stesse al destinatario, per motivi non imputabili a fatto della Contraente

In caso di danno la Contraente presenterà la documentazione attestante l'impossibilità della normale riconsegna.

XL Insurance Company SE
Milano, Piazza Gae Aulenti 8, 3rd Floor, 20154 Milan, Italy

Telephone: +39 02 85 9001 Fax: +39 02 85900 250 **axaxl.com**

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale in Londra (Gran Bretagna), 20 Gracechurch Street, - EC3V 0BG, iscritta al registro delle imprese di Inghilterra e Galles n° 1884214, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 07 settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. Numero di iscrizione nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Epea annesso all'albo tenuto da IVASS n. 1.00027, sede secondaria in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano.

**SEZIONE B) VEICOLI E MOTRICI**

Art. 30) Oggetto della garanzia

La presente polizza copre i danni materiali diretti causati da qualunque evento accidentale, salvo le esclusioni più oltre specificati, subiti da veicoli e motrici di proprietà (o in leasing) della Cambianica Autotrasporti al momento del sinistro, compresi i rispettivi pezzi di ricambio e gli attrezzi forniti dalla casa costruttrice, le ruote di scorta, i teloni impermeabili, caricati a bordo del veicolo/motrice stesso compresi allestimenti, attrezzature, tachigrafo, centine, condizionatori d'aria, fari supplementari, autoradio, apparecchi ricetrasmittenti e simili, purchè stabilmente fissati sul veicolo/motrice quando gli stessi vengono trasportati:

- Per mezzo di vagoni ferroviari
- Per mezzo di navi traghetto e/o Ro-Ro

Nel caso di trasporti su navi traghetto e Ro/Ro la Società si obbliga altresì a tenere indenne La Spettabile Assicurata dal Contributo di Avaria comune e da quanto dovuto al soccorritore, semprechè l'atto di avaria ed il salvataggio non siano stati diretti a evitare e/o diminuire i danni/ perdite.

Carico e scarico

La presente garanzia si intende estesa ai danni ed alle perdite materiali e dirette che possano colpire le cose assicurate in conseguenza diretta delle operazioni di "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci in prossimità dell'autoveicolo per doporle sullo stesso e per "scarico" l'operazione esattamente contraria.

Ogni altra movimentazione meccanica o manuale delle merci sull'automezzo e/o a terra è esplicitamente esclusa dalla garanzia.

I danni risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati con l'applicazione dello scoperto del **10% con il minimo di Euro 2.000,00=**

Rimorchi e/o semirimorchi

Nell'esercizio della sua attività di autotrasportatore, il Contraente può anche svolgere l'attività di semplice trazionista di rimorchi e/o semirimorchi di proprietà di terzi. In questo caso, alle condizioni tutte della presente polizza, la Società terrà assicurati anche i rimorchi e/o semirimorchi dei terzi a condizione che sul mezzo vettore (vagoni ferroviari, navi traghetto e/o Ro/Ro) sia presente anche il trattore/motrice di sua proprietà e che il semirimorchio/rimorchio di terzi siano agganciati agli stessi.

Alla fine di ogni annualità assicurativa il Contraente si impegna, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 48 - Pagamento e Regolazione del premio, a segnalare anche il numero dei trattori/motrici che hanno svolto attività di "trazionista" durante il periodo di riferimento della regolazione, ed a pagare, per ognuno di loro, il premio indicato all'art. 47 - Calcolo del premio.

Art. 31) Somme assicurate

Gli Assicuratori saranno responsabili sino alla concorrenza delle seguenti somme massime prestate al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie nella forma a "Valore Intero" per ogni mezzo di trasporto e per ciascun sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico avvenimento:

- € 800.000,00 per nave traghetto / ferrovia e annualità assicurativa

Art. 32) Valore assicurabile

In caso di danno per determinare la somma assicurata ed il valore del veicolo/motrice, si conviene di assumere al momento del sinistro :



- Il prezzo di listino a nuovo in ordine di marcia del veicolo/motrice similare della stessa casa costruttrice (IVA esclusa) se ancora in produzione

OVVERO

- Il prezzo di listino a nuovo in ordine di marcia del veicolo/motrice similare della stessa casa costruttrice (IVA esclusa) se fuori produzione

AUMENTATO

- Del costo degli allestimenti e attrezzature assicurati

RIDOTTO

- Per vetustà, delle percentuali riportate nella tabella che segue TABELLA DI VETUSTA'

Primo anno: Per il primo mese dalla data della prima immatricolazione 9% e negli undici mesi successivi, per ogni mese 1%.

Le percentuali di vetustà degli anni successivi, di seguito indicate, devono essere singolarmente aggiunte alla percentuale complessiva del 20% del primo anno

Secondo, Terzo e Quarto anno: Per ogni semestre 4%

Anni successivi: Per ogni semestre 2,50%

Relativamente agli allestimenti ed attrezzature le percentuali di vetustà saranno applicate tenendo conto della data effettiva di installazione a nuovo degli stessi, semprechè il Contraente possa comprovarla con pezze giustificative .

In caso di danno parziale l' indennizzo è pari al costo di riparazione del veicolo/motrice, senza applicazione di degrado per uso o vetustà. Il massimo risarcimento dovuto dalla Società non potrà in nessun caso superare la somma assicurata.

Art. 33) Scoperti e franchigie

In caso di danno la Società corrisponderà all'Assicurato /Contraente, per ogni sinistro, la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.000,00=.

Art. 34) Esclusioni

Si intendono esclusi i danni e le perdite dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da :

- a) Dolo del Contraente, dell 'Assicurato o di loro rappresentanti, nonchè dolo dei rispettivi dipendenti;
- b) Difetto, vizio od insufficienza di preparazione delle merci al trasporto, cattivo stivaggio sul mezzo vettore effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato od i loro rappresentanti e dei relativi dipendenti;
- c) Vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea;
- d) I danni indiretti come il deprezzamento o la privazione dell'uso del veicolo/motrice qualunque sia la causa;
- e) I danni causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, i danni di usura, di deterioramento e di corrosione;
- f) I danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonchè quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, salvo che tali eventi siano cagionati da fulmine;
- g) I danni preesistenti al momento del sinistro;
- h) I danni causati da terremoto ;
- i) Ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato ;
- j) Contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- k) Insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie del proprietario, dell'armatore, noleggiatore o gestore della nave;

XL Insurance Company SE

Milano, Piazza Gae Aulenti 8, 3rd Floor, 20154 Milan, Italy

Telephone: +39 02 85 9001 Fax: +39 02 85900 250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale in Londra (Gran Bretagna), 20 Gracechurch Street, - EC3V 0BG, iscritta al registro delle imprese di Inghilterra e Galles n° 1884214, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 07 settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. Numero di iscrizione nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Epea annesso all'albo tenuto da IVASS n. 1.00027, sede secondaria in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano.



- l) Guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa
- m) Cattura, sequestro, arresto, restrizione od impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- n) Ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati
- o) Radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività e provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall' utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo.

L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o in genere per scopi pacifici.

- p) Limitatamente ai soli danni da terrorismo:
 - armi chimiche, biologiche, bio chimiche o elettromagnetiche;
 - uso o impiego – al fine di arrecare danno – di qualsiasi computer, sistema, programma o virus informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.

XL Insurance Company SE
Milano, Piazza Gae Aulenti 8, 3rd Floor, 20154 Milan, Italy

Telephone: +39 02 85 9001 Fax: +39 02 85900 250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale in Londra (Gran Bretagna), 20 Gracechurch Street, - EC3V 0BG, iscritta al registro delle imprese di Inghilterra e Galles n° 1884214, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 07 settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. Numero di iscrizione nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Epea annesso all'albo tenuto da IVASS n. 1.00027, sede secondaria in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano.

**NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

Art. 35) Durata del contratto

a) Effetto

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2018 alle ore 24.00 del 31/12/2019

b) Tacita proroga

Si conviene tra le Parti Contraenti che la copertura assicurativa di cui alla presente polizza si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da darsi secondo le modalità riportate nel paragrafo seguente "Disdetta del contratto".

c) **Disdetta del contratto**

Le Parti Contraenti si riservano il diritto di disdire il presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di TRENTA giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata RR (o pec).

Gli Assicuratori hanno il diritto di esigere il pagamento dei premi dovuti e non ancora pagati e metteranno a disposizione della Contraente il rateo del premio, netto di imposte, relativo al periodo di rischio non corso. In caso di disdetta il contratto non ha più effetto per le merci spedite dopo lo spirare del termine di TRENTA giorni dalla data della lettera di disdetta.

Per tutti i rischi iniziati anteriormente a tale data, gli Assicuratori risponderanno sino al momento della loro estinzione, a termini delle Condizioni di Polizza.

Art. 36) Merci escluse

Salvo espressa pattuizione sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci:

- a) **carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi**
- b) **oggetti d'arte e/o collezionismo**
- c) **animali vivi**
- d) **pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi**
- e) **autoveicoli e motoveicoli**
- f) **carichi completi di telefonia mobile, tablet e similari**
- g) **masserizie**

Art. 37) Condizioni applicabili

Si intendono applicabili le seguenti condizioni:

- Sanction limitation and exclusion clause JC2010/014
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause ed. 10.11.03
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause ed. 10.11.03
- Termination Transit Clause (Terrosism)

Art. 38) Limiti territoriali

La presente copertura è valida per i trasporti da/per/attraverso località dell' Europa inclusa Turchia .
S'intendono comunque esclusi i seguenti Paesi:

- **Afghanistan, Corea del Nord, Cuba, Iran, Iraq, Libia, Myanmar, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen, paesi dell'ex URSS a est del 60° meridiano**
- **Paesi belligeranti**



- Paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali
- Paesi soggetti a sanzioni, proibizioni e/o restrizioni stabilite dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti

Eventuali trasporti per i suddetti paesi potranno essere coperti, a discrezione della Compagnia, - solo se richiesti preventivamente - a condizioni e tassi da stabilirsi di volta in volta.

Inoltre si precisa che, limitatamente ai soli rischi Guerra e rischi scioperi di cui al precedente Error! Reference source not found. per eventuali spedizioni da/per Paesi con rischio classificato "3.2 o superiore" come rilevabile dal sito internet <http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html> la relativa copertura potrà essere richiesta di volta in volta prima dell'inizio del viaggio a tassi e condizioni da concordarsi.

Nel caso in cui non fosse rispettata la notifica di cui sopra, la spedizione s'intenderà comunque coperta alle condizioni di polizza ma con l'esclusione dei danni derivanti dai rischi guerra e scioperi.

Art. 39) Obbligo di sorveglianza

L'operatività della garanzia, nel caso di furto del veicolo, è subordinata alla circostanza che durante le soste o fermate, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave,

- a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista e attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo
ovvero
- b) sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati
ovvero
- c) sosti in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo

Art. 40) Obbligo di antifurto

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante furto con effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio - quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto accettato dalla Compagnia
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista
- c) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Compagnia - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi dell'antifurto stesso



- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto

Resta inoltre convenuto quanto segue:

- e) la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Compagnia o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri o delle porte comporta l'inoperatività della copertura

Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Compagnia tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a), la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza sarà maggiorato nella misura indicata nell' Art. 84). Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto che assolva la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema

- f) in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto l'Assicurato deve presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Compagnia, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a). Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio

Art. 41) Incidente stradale

La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione del veicolo in seguito a incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi di cui agli Art. 39) e Art. 40).

Art. 42) Furto del rimorchio e/o semirimorchio

A integrazione e parziale modifica di quanto previsto all'Art. 40), si prende atto che agli effetti della validità della garanzia furto del rimorchio e/o semirimorchio gli stessi dovranno:

se sganciati dalla motrice

essere dotati di antifurto per semirimorchio isolato dal trattore stradale con perno da 2", con serratura a singola uscita, completo di 3 chiavi classificate duplicazione protetta e dotato di cassetta in acciaio INOX per riporre l'antifurto in fase di riposo e catena di sicurezza per l'ancoraggio dell'antifurto al semirimorchio. Ai fini della validità della garanzia è necessario il fissaggio in modo stabile al semirimorchio da parte di un'officina specializzata;

se agganciati alla motrice

essere dotati di antifurto Blocca Ralla che impedisca lo sgancio del semirimorchio dal trattore stradale, con corpo in alluminio e con serratura a singola uscita, completo di 3 chiavi classificate duplicazione protetta.

Eventuali apparecchi antifurto con caratteristiche diverse, dovranno essere preventivamente approvati dalla Compagnia.

In alternativa all'installazione dell'apparecchio antifurto, i rimorchi e/o semirimorchi dovranno essere sottoposti a sorveglianza ininterrotta oppure a custodia presso aree adeguatamente protette.

La mancata applicazione delle prevenzioni suddette comporta l'inoperatività della garanzia.

Art. 43) Delimitazione della garanzia per furto del veicolo nel caso di trasporto affidato a terzi

In parziale deroga alle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale", qualora il trasporto non sia effettuato direttamente dall'Assicurato, l'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui agli Art. 39) e Art. 40) di polizza, agli effetti dell'operatività della garanzia, non comporterà decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.



In tal caso lo scoperto a carico dell'Assicurato previsto in polizza si intende maggiorato di un ulteriore 10%, da sommarsi a quelli già stabiliti.

Art. 44) Ispezioni della compagnia

Gli Assicuratori hanno il diritto in qualsiasi momento, purché nelle ore d'ufficio, di effettuare ispezioni e verifiche di tutte le registrazioni e documenti della Contraente che possano avere attinenza con la presente copertura assicurativa.

Art. 45) Richiesta del Commissario d'avaria e perizia dei danni

La Contraente/Assicurata è dispensata dal richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria per danni il cui importo possa essere presumibilmente inferiore a **€ 1.500,00**.

Resta in ogni caso inteso che la Contraente/Assicurata - sotto la propria responsabilità - dovrà fornire tutta la documentazione necessaria per comprovare il reclamo.

Art. 46) Pagamento in valuta

Eventuali danni indennizzabili verranno risarciti nella valuta di polizza o del certificato (ove emesso). E' data facoltà alla Contraente di richiedere il pagamento in valuta diversa, in tal caso l'indennizzo verrà effettuato applicando il cambio in vigore alla data di pagamento del sinistro.

Art. 47) Calcolo del premio

Il premio minimo annuo anticipato e comunque acquisito per le garanzie di cui alla presente polizza viene stabilito in **€ 26.200,00** comprensivo delle imposte d'uso.

SEZIONE RCV

Il calcolo del premio di polizza viene effettuato applicando i sotto indicati tassi di premio ai fatturati specificati nel modo seguente:

Il premio di deposito pari a Euro 18.900,00=, minimo comunque acquisito, viene calcolato applicando il tasso lordo del 0.30% al Fatturato Noli preventivato in Euro 6.300.000,00 (al netto di I.V.A.) risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A.

Il suddetto premio viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

Viene data facoltà alla Spett. Contraente di versare il premio totale di € 18.900,00 in 2 rate semestrali di € 9.450,00 cadauna con le seguenti scadenze:

prima rata: **31.12**, seconda rata: **30.06** di ogni annualità assicurativa.

SEZIONE CORPI CONTAINER

Si conviene che il premio annuo è ottenuto applicando a ciascun autocarro, motrice, trattore, rimorchio, semirimorchio, il premio lordo di Euro 100,00=.

Alla decorrenza della presente polizza si raccoglie un premio lordo pari a Euro 7.300,00=, a copertura dei mezzi indicati all'elenco allegato, pagabile in 2 rate semestrali di € 3.650,00 cadauna con le seguenti scadenze:

prima rata: **31.12**, seconda rata: **30.06** di ogni annualità assicurativa.

Variazioni dell'elenco in corso di copertura comporteranno il relativo adeguamento del premio in termini di prorata da regolarsi a fine annualità.

SVILUPPO DEL PREMIO ANNUO AI FINI DELLE IMPOSTE

	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO
Sezione rcv	€ 16.800,00	€ 2.100,00	€ 18.900,00
Sezione corpi container (lista mezzi allegata)	€ 6.488,89	€ 811,11	€ 7.300,00
Totale	€ 23.288,89	€ 2.911,11	€ 26.200,00

SVILUPPO DELLA RATA SEMESTRALE

	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO LORDO
Sezione rcv	€ 8.400,00	€ 1.050,00	€ 9.450,00
Sezione corpi container	€ 3.244,44	€ 405,50	€ 3.650,00
Totale	€ 11.644,44	€ 1.455,50	€ 13.100,00

Art. 48) Pagamento e regolazione del premio

All'inizio del periodo assicurativo la Contraente versa un acconto di premio determinato sulla stima preventiva dei parametri indicati al precedente articolo "calcolo del premio", intendendosi detta somma quale premio minimo anticipato e comunque acquisito dagli Assicuratori all'inizio del periodo assicurativo e soggetto a regolazione alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

Per quanto sopra e salvo esplicita pattuizione, in caso di mancato raggiungimento del fatturato (o altro parametro) preventivato utilizzato per il calcolo del premio non si procederà alla restituzione del premio anticipato.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, i valori definitivi dei parametri sopraccitati previsti in polizza.

L'eventuale differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla Contraente entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

E' convenuto che la ritardata comunicazione da parte della Contraente non pregiudicherà la validità continuativa del contratto.

La Società ha il diritto di agire giudizialmente nel caso in cui la Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del premio dell'annualità precedente, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta.

Ispezioni della compagnia:

gli Assicuratori hanno il diritto, in qualsiasi momento purché nelle ore d'ufficio, di effettuare ispezioni e verifiche di tutte le registrazioni e documenti della Contraente che possano avere attinenza con la presente copertura assicurativa.

Art. 49) Clausola partecipazione al saldo attivo

Effettuata l'eventuale regolazione del premio secondo quanto stabilito dalle presenti condizioni di polizza, e sempreché il contratto venga rinnovato per la successiva annualità, si procederà ad un bilancio, portando:

all'attivo

a) i premi imponibili pagati nell'annualità assicurativa appena conclusa;



al passivo

- b) i costi di acquisizione e di gestione pari al 30% dei premi stabiliti al punto a) dell'attivo;
- c) i danni pagati e riservati, secondo la stima effettuata dagli Assicuratori, relativi a rischi i cui premi siano stati conteggiati al punto a);
- d) i danni (pagati e riservati) relativi ai premi dell'annualità precedente venuti a conoscenza degli Assicuratori dopo la compilazione del bilancio della scorsa annualità e le integrazioni resesi necessarie sui sinistri di cui al punto c) riservati precedentemente;
- e) l'eventuale riporto perdite del bilancio dell'annualità anteriore.

Se da detto bilancio risulterà un saldo attivo, verrà corrisposto al Contraente a titolo di ristorno premi per buon andamento, il **30%** del saldo medesimo.

Nel caso in cui il saldo si presenti, invece, negativo, lo stesso verrà riportato a termini del punto e) nel bilancio dell'annualità successiva.

Art. 50) Buona fede

L'omissione di dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore od omissione non intenzionali o involontari della stessa e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché suoi dirigenti, impiegati, dipendenti in genere, nonché suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere agli Assicuratori il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 51) Obblighi generali dell'Assicurato

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate**
- b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Compagnia**
- c) darne immediato avviso alla Compagnia o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, richiedendo l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Compagnia più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro**
- d) trasmettere tempestivamente alla Compagnia qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo**
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile**
- f) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità**
- g) compiere, a richiesta della Società che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari e opportuni**
- h) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno da terzi responsabili, senza preventivo consenso scritto della Società**



L'Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera c) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui gli pervenga uno specifico reclamo o il danno appaia evidente. In quest'ultimo caso l'Assicurato deve trasmettere senza indugio alla Compagnia la richiesta di risarcimento ricevuta.

In caso di incendio o grave sinistro l'Assicurato deve comunque presentare denuncia scritta all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro.

NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai successivi articoli Art. 51), 0 e Art. 53) si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 52) Obbligo di denuncia alle Autorità

In caso di furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci l'Assicurato o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti
- b) i dati di identificazione del veicolo
- c) gli elementi idonei a identificare e a quantificare la merce trasportata
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Compagnia.

Art. 53) Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, l'Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Compagnia o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Compagnia. L'Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

Art. 54) Modalità per il risarcimento del danno

Ai fini del risarcimento del danno l'Assicurato, in aggiunta alla denuncia all'Autorità prevista dall'0 e agli eventuali documenti previsti dall'Art. 51), lettera d) deve trasmettere alla Compagnia:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo
- b) una descrizione dettagliata dei fatti con la indicazione, in particolare, dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell'eventuale sub-vettore e il peso di ciascuna partita di merce trasportata
- c) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell'imballaggio



- d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro sia dell'Assicurato che di eventuali sub-vettori o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti
- e) la copia della fattura del nolo e della pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata (limitatamente alle polizze sul "Fatturato noli")
- f) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta una inchiesta penale sulle cause del sinistro

Il pagamento dell'indennizzo da parte della Compagnia sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato.

Art. 55) Gestione delle vertenze – Spese legali

La Compagnia assume **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, **sino all'eventuale atto di tacitazione dei danneggiati**.

Su richiesta dell'Assicurato, la Compagnia lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 56) Clausola broker

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spettabile:

**AON SPA
CORSO AURELIO SAFFI 31 – 16128 Genova**

e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto della Contraente dalla Spettabile **AON SPA**. Ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto della Contraente agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente. Parimenti ogni comunicazione dagli Assicuratori al Broker si intenderà come fatta alla Contraente.

Emessa in due esemplari ad un unico effetto.
Milano, 16/01/2018

XL Catlin Services SE, Rappresentanza Generale per l'Italia,
in nome e per conto di XL Insurance Company SE

IL CONTRAENTE/ASSICURATO



CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni delle Condizioni di cui sopra:

Condizioni Generali

- Art. 1) **Dichiarazioni del contraente**
- Art. 2) **Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**
- Art. 3) **Comunicazioni fra le Parti**
- Art. 6) **Aggravamento del rischio**
- Art. 9) **Legge applicabile, giurisdizione e foro competente**

SEZIONE A) – RESPONSABILITA' DEL VETTORE STRADALE

- Art. 11) **Rischi esclusi**
- Art. 12) **Limiti di indennizzo**
- Art. 14) **Massimali**

SEZIONE B) – VEICOLI E MOTRICI

- Art. 31) **Somme assicurate**
- Art. 32) **Valore assicurabile**
- Art. 33) **Scoperti e franchigie**
- Art. 34) **Esclusioni**

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

- Art. 35) **Durata del contratto**
- Art. 36) **Merci escluse**
- Art. 37) **Condizioni applicabili**
- Art. 38) **Limiti territoriali**
- Art. 39) **Obbligo di sorveglianza**
- Art. 40) **Obbligo di antifurto**
- Art. 51) **Obblighi generali dell'Assicurato**

NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO

- Art. 52) **Obbligo di denuncia alle Autorità**
- Art. 53) **Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo**

Dichiaro inoltre di aver preso visione della NOTA INFORMATIVA predisposta ai sensi dell'Art. 185 del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n.209

La Contraente

(Timbro e firma)

XL Insurance Company SE
Milano, Piazza Gae Aulenti 8, 3rd Floor, 20154 Milan, Italy

Telephone: +39 02 85 9001 Fax: +39 02 85900 250 **axaxl.com**

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale in Londra (Gran Bretagna), 20 Gracechurch Street, - EC3V OBG, iscritta al registro delle imprese di Inghilterra e Galles n° 1884214, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 07 settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. Numero di iscrizione nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Epea annesso all'albo tenuto da IVASS n. 1.00027, sede secondaria in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano.

Polizza di assicurazione per il Vettore n. IT00020030MA

ELENCO MEZZI ASSICURATI – POLIZZA CORPI

Numero	Targa	Modello Auto	Tipo Veicolo
01	AF 55835	SCHMITZ	Rimorchio
02	AF 55836	SCHMITZ	Rimorchio
03	AF 55837	SCHMITZ	Rimorchio
04	AF 55838	SCHMITZ	Rimorchio
05	AF 55839	SCHMITZ	Rimorchio
06	AF 55849	SCHMITZ	Rimorchio
07	AF 55852	SCHMITZ	Rimorchio
08	AF 55850	SCHMITZ	Rimorchio
09	AF 55851	SCHMITZ	Rimorchio
10	AF 55853	SCHMITZ	Rimorchio
11	AF 55854	SCHMITZ	Rimorchio
12	AF 55856	SCHMITZ	Rimorchio
13	AF 55857	SCHMITZ	Rimorchio
14	AF 55858	SCHMITZ	Rimorchio
15	AF 91340	SCHMITZ	Rimorchio
16	AF 91341	SCHMITZ	Rimorchio
17	AF 91342	SCHMITZ	Rimorchio
18	AF 91343	SCHMITZ	Rimorchio
19	AF 91344	SCHMITZ	Rimorchio
20	AF 91345	SCHMITZ	Rimorchio
21	AF 91346	SCHMITZ	Rimorchio
22	AF 91347	SCHMITZ	Rimorchio
23	AF 91348	SCHMITZ	Rimorchio
24	AF 91349	SCHMITZ	Rimorchio
25	AF 91957	SCHMITZ	Rimorchio
26	AF 91958	SCHMITZ	Rimorchio
27	AF 91959	SCHMITZ	Rimorchio
28	AF 91960	SCHMITZ	Rimorchio
29	AF 91961	SCHMITZ	Rimorchio
30	AF 91962	SCHMITZ	Rimorchio
31	AF 91963	SCHMITZ	Rimorchio
32	AF 91964	SCHMITZ	Rimorchio
33	AF 91986	KRONE	Rimorchio
34	AF 91987	KRONE	Rimorchio
35	AF 91989	KRONE	Rimorchio
36	AF 91990	KRONE	Rimorchio
37	AF 91991	KRONE	Rimorchio
38	AF 91992	KRONE	Rimorchio
39	XA 738 CM	KOEGEL	Rimorchio
40	XA 881 EX	SCHMITZ	Rimorchio
41	XA 882 EX	SCHMITZ	Rimorchio
42	XA 883 EX	SCHMITZ	Rimorchio
43	XA 884 EX	SCHMITZ	Rimorchio
44	XA534GM	SCHMITZ	Rimorchio
45	XA535GM	SCHMITZ	Rimorchio

**Polizza di assicurazione per
il Vettore n. IT00020030MA**

46	EL 365 HE	IVECO	Autoarticolato
47	EL 366 HE	IVECO	Autoarticolato
48	EL 367 HE	IVECO	Autoarticolato
49	EL 368 HE	IVECO	Autoarticolato
50	EL 369 HE	IVECO	Autoarticolato
51	EL 370 HE	IVECO	Autoarticolato
52	EY 015 SM	IVECO	Autoarticolato
53	FA 105 ZS	IVECO	Autoarticolato
54	FA 106 ZS	IVECO	Autoarticolato
55	FA 107 ZS	IVECO	Autoarticolato
56	FA 108 ZS	SCANIA	Autoarticolato
57	EZ 545 DM	SCANIA	Autoarticolato
58	FF 019 XL	SCANIA	Autoarticolato
59	FF 032 XL	MERCEDES	Autoarticolato
60	FJ816VR	SCANIA	Autoarticolato
61	FJ817VR	SCANIA	Autoarticolato
62	FJ818VR	SCANIA	Autoarticolato
63	FJ819VR	SCANIA	Autoarticolato
64	FM260CR	VOLVO	Autoarticolato
65	FN095WD	IVECO	Autoarticolato
66	FN112WD	IVECO	Autoarticolato
67	FN113WD	IVECO	Autoarticolato
68	FN114WD	IVECO	Autoarticolato
69	FN115WD	IVECO	Autoarticolato
70	FN207WD	SCANIA	Autoarticolato
71	FN208WD	SCANIA	Autoarticolato
72	FN209WD	SCANIA	Autoarticolato
73	FN307WD	SCANIA	Autoarticolato



Informativa sulla Privacy

La presente Informativa sulla Privacy descrive le modalità con cui XL Insurance Company SE, ("**noi**" o l' "**Assicuratore**") raccolgono e utilizzano i dati personali degli assicurati, dei soggetti che presentano richieste di indennizzo e di terzi ("**Voi**") nel prestare i propri servizi di assicurazione e riassicurazione.

I dati forniti all'Assicuratore, unitamente alle informazioni mediche e di altra natura ottenute da Voi, o da terzi, che Vi riguardino in relazione alla presente Informativa, saranno utilizzati dall'Assicuratore al fine di valutare la Vostra richiesta, l'attività assicurativa (compresa la procedura di sottoscrizione, amministrazione, gestione delle richieste di indennizzo, analisi dei dati assicurativi, riabilitazione e servizio di assistenza clienti) e per finalità di prevenzione e accertamento di casi di frode. Potremmo essere tenuti a raccogliere taluni dati personali che Vi riguardino ai sensi di legge, o come conseguenza di qualsiasi rapporto contrattuale con Voi in essere. La mancata comunicazione di tali dati potrebbe impedire o ritardare l'adempimento di tali obblighi.

Per le finalità di cui sopra, l'Assicuratore condividerà i dati con società del gruppo e soggetti terzi quali assicuratori, riassicuratori, intermediari assicurativi e *service provider*. Tali parti potranno assumere il ruolo di titolare del trattamento dei tuoi dati personali. Poiché operiamo a livello internazionale, potremmo trasferire i Vostri dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo per tali finalità.

Avete taluni diritti rispetto ai Vostri dati personali, in conformità con quanto stabilito dalla normativa locale. Tali diritti comprendono la facoltà di richiedere l'accesso ai Vostri dati personali, il diritto di rettifica e cancellazione, la limitazione del trattamento e il diritto di opposizione, nonché ricevere i Vostri dati personali in formato elettronico leggibile e trasmetterli a terzi (diritto alla portabilità dei dati).

Per eventuali domande o questioni in merito alle modalità con cui vengono utilizzati i dati personali, Vi invitiamo a contattare compliance@xlgroup.com.

Ci impegniamo a collaborare con Voi al fine di risolvere amichevolmente eventuali reclami o questioni in materia di privacy. Qualora, tuttavia Voi riteneste che non siamo stati in grado di fornire adeguata assistenza in merito, avrete il diritto di presentare un reclamo presso il *Garante per la protezione dei dati personali*.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di trattamento dei Vostri dati personali, Vi invitiamo a consultare la versione completa dell'Informativa sulla Privacy all'indirizzo: <http://xlgroup.com/footer/privacy-and-cookies>.

XL Insurance Company SE
Milano, Piazza Gae Aulenti 8, 3rd Floor, 20154 Milan, Italy

Telephone: +39 02 85 9001 Fax: +39 02 85900 250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale in Londra (Gran Bretagna), 20 Gracechurch Street, - EC3V OBG, iscritta al registro delle imprese di Inghilterra e Galles n° 1884214, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 07 settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. Numero di iscrizione nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS n. 1.00027, sede secondaria in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano.

Sanction Limitation and Exclusion Clause (Ed. 11/08/2010)

No (re) insurer shall be deemed to provide cover and no (re) insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re) insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

Sanction Limitation and Exclusion Clause (Ed. 11/08/2010) – libera traduzione

Gli Assicuratori (Riassicuratori) non saranno tenuti a garantire copertura e non saranno responsabili per il pagamento di reclami o la fornitura di altri benefici previsti dalla presente assicurazione, quando il pagamento di tale reclamo o la fornitura di tale benefici esporrebbero l'assicuratore (Riassicuratore) a qualunque sanzione, divieto o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

10/11/2003

INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes.
 - 1.5 any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon.

CL 370

10/11/03.

INSTITUTE CYBER ATTACK EXCLUSION CLAUSE

- 1.1. Subject only to Clause 1.2. below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.
- 1.2. Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1.1. shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system an/or firing mechanism of any weapon or missile.

CL.380

TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) 2009

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1 Notwithstanding any provision to the contrary contained in the contract of insurance or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as the contract of insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by

any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in connection with, any organisation which carries out activities directed towards the overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not legally constituted or

any person acting from a political, ideological or religious motive,

such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, **SHALL TERMINATE:**

either

1.1 as per the transit clauses contained within the contract of insurance,

or

1.2 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the final warehouse or place of storage at the destination named in the contract of insurance,

1.3 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named in the contract of insurance, which the Assured or their employees elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution, or

1.4 when the Assured or their employees elect to use any carrying vehicle or other conveyance or any container for storage other than in the ordinary course of transit,

or

1.5 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the subject-matter insured from the oversea vessel at the final port of discharge,

1.6 in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,

whichever shall first occur.

2 If the contract of insurance or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.

JC2009/056
01/01/2009



axaxl.com

XL Insurance Company SE
Milano, Piazza Gae Aulenti 8, 3rd Floor, 20154 Milan, Italy

Telephone: +39 02 85 9001 Fax: +39 02 85900 250 **axaxl.com**

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale in Londra (Gran Bretagna), 20 Gracechurch Street, - EC3V 0BG, iscritta al registro delle imprese di Inghilterra e Galles n° 1884214, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 07 settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. Numero di iscrizione nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS n. 1.00027, sede secondaria in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano.